

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
385/2018/R/EFR

**ORIENTAMENTI INERENTI LA DEFINIZIONE DEL
CONTRIBUTO TARIFFARIO NELL'AMBITO DEL
MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

*Mercato di incidenza:
energia elettrica e gas naturale*

12 luglio 2018

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione 16 marzo 2017, 172/2017/E/efr, ed è finalizzato, in particolare, all'adeguamento, quanto più tempestivo possibile, alle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 in merito alle regole di definizione del contributo tariffario a copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi del meccanismo dei titoli di efficienza energetica.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti **entro e non oltre il 7 agosto 2018**.*

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico. È preferibile pertanto che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) recante in allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2014 649/2014/A, le osservazioni al presente documento per la consultazione saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità; a tal fine, i soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate, motivando tali esigenze.

**Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
Unità Efficienza nel Consumo
piazza Cavour, 5 – 20121 Milano
tel. 0265565608
fax 0265565265
e-mail: mercati-retail@arera.it**

INDICE

1. Introduzione e impianto normativo	4
2. Le attuali regole di determinazione del contributo tariffario e il mercato dei TEE	7
3. La definizione del contributo tariffario alla luce del decreto interministeriale 10 maggio 2018	10
<i>La determinazione del valore massimo riconosciuto</i>	<i>10</i>
<i>La correlazione del contributo con gli scambi di TEE sul mercato e avvenuti tramite bilaterali</i>	<i>12</i>
<i>La determinazione del contributo tariffario</i>	<i>15</i>
<i>Il contributo tariffario da erogarsi in acconto in occasione della sessione del 30 novembre</i>	<i>16</i>
4. Considerazioni in merito all'utilizzo di TEE non derivanti da progetti	19
5. Gli orientamenti dell'Autorità in merito a ulteriori aspetti del contributo tariffario e all'entrata in vigore delle modifiche	22
<i>Ulteriori aspetti di competenza dell'Autorità</i>	<i>22</i>
<i>Entrata in vigore delle modifiche proposte</i>	<i>23</i>

1. INTRODUZIONE E IMPIANTO NORMATIVO

- 1.1 Il decreto interministeriale 10 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 luglio 2018 ed entrato in vigore il successivo 11 luglio, ha modificato in alcuni punti il vigente decreto interministeriale 11 gennaio 2017 in tema di titoli di efficienza energetica (o certificati bianchi, di seguito: TEE o titoli). Il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 aveva fortemente innovato il meccanismo dei TEE oltre a definire nuovi obiettivi fino all'anno 2020, introducendo rilevanti novità per quanto riguarda sia la domanda che l'offerta di titoli, con influenza sulle materie di competenza dell'Autorità.
- 1.2 In tale contesto il decreto interministeriale 10 maggio 2018 - oggetto del parere preliminare da parte dell'Autorità rilasciato in data 11 aprile 2018 (di seguito: provvedimento 265/2018/I/efr) - ha previsto modifiche che impattano direttamente sull'ammissibilità dei progetti e sulle modalità per riconoscere i risparmi conseguiti e ottenere TEE. Oltre a ciò, il decreto ha anche previsto:
- in merito alla copertura dei costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi (articolo 1, comma f)), che:
 - la determinazione del contributo tariffario unitario da riconoscere ai distributori adempienti (di seguito: contributo tariffario riconosciuto), di competenza dell'Autorità, sia *“effettuata secondo modalità definite dall'Autorità [...] in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento”*;
 - *“a decorrere dalle sessioni [di annullamento dei TEE ai fini dell'adempimento degli obblighi di risparmio energetico] successive al 1° giugno 2018, e fino alle sessioni valide per l'adempimento degli obblighi [...] per il 2020, il valore massimo”* del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti è posto pari a 250 €TEE;
 - in merito alla verifica del conseguimento degli obblighi e alle sanzioni, la possibilità per le imprese soggette agli obblighi di conseguire la quota minima di obiettivo al primo anno già prevista dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e di completare tale obiettivo nel biennio successivo anche per gli anni d'obbligo successivi al 2016 (articolo 1, comma g));
 - in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 1, comma i)):
 - la previsione che il Gestore dei Servizi Energetici (di seguito: GSE) emetta *“a favore e su specifica richiesta”* delle imprese soggette agli obblighi di certificati bianchi *“non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica”* (di seguito: TEE non derivanti da progetti) *“ad un valore*

unitario pari alla differenza tra 260 euro e il valore del contributo tariffario definitivo relativo all'anno d'obbligo" e che "in ogni caso detto importo non può eccedere i 15 euro";

- *che "a favore di ogni soggetto obbligato" possa "essere ceduto un ammontare massimo di" TEE non derivanti da progetti "pari al volume necessario al raggiungimento del proprio obbligo minimo di cui all'articolo 14, comma 3," del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, "a condizione che già detenga, sul proprio conto proprietà, un ammontare" di TEE "pari almeno al 30%" di tale obiettivo minimo e che "a tal fine il GME comunica al GSE, su richiesta di quest'ultimo, l'ammontare di certificati bianchi presenti nei conti proprietà di ciascun soggetto obbligato";*
- *che i TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE non possano essere oggetto di successiva negoziazione da parte dell'impresa e siano "emessi e contestualmente annullati dal GSE nella prima sessione utile successiva ai fini del conseguimento dell'obiettivo relativo al soggetto che li abbia richiesti", che, allo scopo, siano "contraddistinti da una specifica tipologia" e che non abbiano "diritto alla copertura degli oneri";*
- *che, "per ogni anno d'obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l'acquisizione" dei TEE non derivanti da progetti emessi dal GSE "è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti";*
- *la facoltà per i soggetti che acquistano i TEE non derivanti da progetti di "riscattare tutta o parte della somma corrisposta per l'acquisizione, a fronte della consegna di certificati generati tramite la realizzazione di progetti". Prevede inoltre che tale riscatto "avviene a decorrere dai primi" TEE acquisiti ed "è possibile esclusivamente nel caso in cui il soggetto obbligato detenga, a meno dei Certificati oggetto del riscatto, un numero di Certificati Bianchi eccedente l'obbligo minimo relativo all'anno d'obbligo in corso", "è possibile esclusivamente entro la scadenza dell'ultimo anno d'obbligo" definito dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017 e che "non è possibile nello stesso anno in cui i Certificati sono stati emessi";*
- *che "la restituzione delle risorse oggetto del riscatto" di cui sopra "è effettuata, per ogni anno d'obbligo, tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11. Resta ferma, in tal caso, la corresponsione del contributo tariffario suddetto, valido per l'anno in corso, sui Certificati riscattati";*
- *che è prevista la pubblicazione da parte del GSE di una "apposita guida operativa" "previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico" e di "modalità per l'attuazione delle disposizioni", sottoposte "all'approvazione dell'Autorità", relative alla corresponsione delle somme*

per l'acquisizione dei TEE non derivanti da progetti e alla restituzione delle risorse oggetto del riscatto.

- 1.3 Poiché le modifiche apportate dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 hanno diretto impatto sulle regole di determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti agli obblighi, materia di competenza dell'Autorità, si ritiene urgente e indifferibile procedere con la presente consultazione nel regime di *prorogatio* ai sensi della legge 31 maggio 2018, n. 64, al fine di poter adottare celermente le modifiche alle vigenti regole di determinazione del contributo tariffario¹ affinché esse siano coerenti con la nuova normativa.
- 1.4 Nell'ambito del procedimento di modifica del contributo tariffario avviato con la deliberazione 16 marzo 2017, 172/2017/E/efr², si presentano quindi in codesto documento gli orientamenti dell'Autorità al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018. In particolare, nel Capitolo 3 sono presentati gli orientamenti in merito alla definizione del contributo tariffario e nel Capitolo 4 sono brevemente riportate alcune considerazioni in merito al ricorso a TEE non derivanti da progetti, a scopo ricognitivo; nel Capitolo 5, infine, sono presentati gli intendimenti dell'Autorità in merito a ulteriori aspetti specifici e all'entrata in vigore delle disposizioni che saranno adottate in esito al documento.

¹ il successivo Capitolo 2 riepiloga la regolazione sinora vigente al fine di una più completa illustrazione dei nuovi orientamenti.

² al fine di tenere conto delle modifiche introdotte dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017.

2 LE ATTUALI REGOLE DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO E IL MERCATO DEI TEE

- 2.1 In esito alla consultazione di cui al documento 5 maggio 2017, 312/2017/R/efr, l’Autorità, con la deliberazione 15 giugno 2017, 435/2017/R/efr (di seguito: deliberazione 435/2017/R/efr), ha modificato la disciplina inerente al riconoscimento dei costi sostenuti dai soggetti obbligati per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico assegnati allora vigente³, al fine di tenere conto delle modifiche introdotte con il richiamato decreto interministeriale 11 gennaio 2017.
- 2.2 La nuova formulazione ha introdotto elementi innovativi che hanno consentito di tenere conto dell’andamento dei prezzi delle transazioni di TEE sul mercato organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici (di seguito: GME) nella determinazione del contributo tariffario riconosciuto ai distributori adempienti, evitando al contempo un riconoscimento a piè di lista degli oneri sostenuti⁴.
- 2.3 Le regole di determinazione del contributo tariffario definite dalla deliberazione 435/2017/R/efr, tuttora vigenti, prevedono, tra l’altro, rispetto alla regolazione precedentemente in vigore:
- l’introduzione del prezzo di riferimento rilevante di ciascuna sessione di mercato, definito come prezzo medio, ponderato per la relative quantità, delle transazioni di TEE avvenute sul mercato a un prezzo che non vari, rispetto al prezzo di riferimento della sessione di mercato precedente, di più di un parametro adimensionale predefinito (“parametro α ”, attualmente pari a 0,12). Per effetto di ciò sono escluse, ai fini della determinazione del contributo, le transazioni di mercato avvenute a prezzi con uno scostamento maggiore del parametro α (ovvero con uno scostamento oltre $\pm 12\%$) rispetto alla media rilevante della sessione precedente;
 - la sostituzione del contributo preventivo con il contributo di riferimento, definito come la media del contributo definitivo degli ultimi due anni, ponderata rispetto ai volumi dei corrispondenti scambi. Nella ponderazione si considerano anche i volumi degli scambi tramite bilaterali, fino ad allora esclusi, e non i relativi prezzi, ritenuti non adeguatamente corrispondenti al valore dei TEE;
 - la rideterminazione dei valori dei parametri β e γ e, di conseguenza, del

³ oggetto della precedente deliberazione 23 gennaio 2014, 13/2014/R/efr.

⁴ Anche poiché a partire dalle sessioni del mercato dei titoli tenute a partire da novembre 2016 si era assistito a una forte volatilità dei prezzi di scambio dei TEE e, in particolare, a una forte ascesa, l’Autorità ha condotto una specifica istruttoria la cui conclusione è stata approvata con la deliberazione 28 aprile 2017, 292/2017/E/efr. Le analisi - condotte con il supporto del Gestore dei Servizi Energetici e del GME - hanno evidenziato la sostanziale assenza di evidenti segnali di comportamenti non corretti da parte dei distributori e sono servite nell’ambito del procedimento che ha avuto come esito la vigente disciplina del contributo tariffario.

parametro k da applicarsi alla differenza tra il contributo di riferimento e la media dei prezzi di scambio sul mercato⁵. Con tali parametri si è inteso esprimere il grado con cui tenere conto dei prezzi di scambio sui mercati e, in particolare, essi sono funzionali a “tarare” il grado con cui si tiene conto di tali prezzi e l’inerzia con cui si raggiunge lo scostamento massimo previsto rispetto al contributo definitivo. In particolare, il contributo tariffario definitivo effettivamente erogato ai distributori è definito in modo tale che, nel caso i prezzi di mercato si rivelino più alti del contributo preventivo, parte dei maggiori costi rimangono in capo ai distributori obbligati che, pertanto, sono indotti a contenere il più possibile eventuali aumenti dei prezzi di mercato. Specularmente, se i prezzi di mercato si rivelassero inferiori rispetto al contributo preventivo, solo parte dei minori costi di acquisto dei titoli verrebbe riconosciuta ai distributori, a beneficio di un minor onere a carico dei consumatori;

- la nuova definizione del contributo tariffario da erogare in acconto ai distributori che intendano utilizzare la possibilità, introdotta dal decreto, di annullare parte del proprio obiettivo aggiornato entro il 30 novembre di ciascun anno. In particolare, il contributo erogato in acconto corrisponde al contributo definitivo dell’anno d’obbligo precedente;
- la progressiva introduzione del criterio di competenza (in sostituzione di quello precedentemente vigente attuale per cassa) per effetto del quale a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi residui (ovvero sfruttando la flessibilità definita dalla normativa) è erogato il contributo definito per i corrispondenti anni d’obbligo ai TEE e non quello corrente. In merito, con la successiva deliberazione 14 settembre 2017, 634/2017/R/efr, l’Autorità ha ritenuto opportuno prevedere ulteriore gradualità nell’applicazione del criterio di competenza e la dilazione della sua entrata in vigore, sino alla completa applicazione solo con riferimento agli obiettivi residui degli anni d’obbligo successivi al 2020;
- specifiche regole transitorie per l’anno d’obbligo 2017 a valere su alcuni degli aspetti sopra ricordati.

2.4 Per quanto riguarda infine le modalità di svolgimento delle sessioni di mercato, nel corso del 2018, visto l’aumento dei prezzi di scambio dei TEE sul mercato, gli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico hanno rappresentato al GME la richiesta di adottare, nelle more di eventuali interventi normativi, correttivi a carattere di urgenza ritenuti idonei a contenere tali prezzi; in particolare, hanno rappresentato di ritenere adeguata la riduzione della frequenza di svolgimento delle sessioni di contrattazione sul mercato dei TEE a una sessione al mese. In conseguenza di ciò, il GME ha effettuato una modifica urgente delle Regole di

⁵ nel dettaglio il parametro γ fissa un limite allo scostamento tra la media dei prezzi di scambio sul mercato e il contributo definitivo e il parametro β la gradualità con cui tale limite viene raggiunto.

funzionamento del mercato dei TEE, già efficace a partire dal mese di marzo 2018, oggetto successivamente di approvazione da parte dell’Autorità con la deliberazione 8 marzo 2018, 139/2018/R/efr. Per effetto di tale modifica le sessioni di contrattazione sul mercato dei TEE possono tenersi, per tutto l’anno, una volta al mese (e non almeno una volta alla settimana, come previsto in precedenza).

3 LA DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO ALLA LUCE DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 10 MAGGIO 2018

3.1 Nel presente Capitolo sono presentati gli orientamenti dell’Autorità al fine di adeguare la definizione del contributo tariffario alle novità introdotte dal decreto interministeriale 10 maggio 2018 (secondo quanto già anticipato al precedente paragrafo 1.2), tenendo conto delle altre modifiche introdotte nell’ultimo anno (in particolare, la citata modifica del Regolamento del mercato dei TEE al fine di consentire un numero minimo di sessioni di mercato minore di quanto sino ad allora previsto) e dell’andamento del mercato.

Al fine della determinazione del contributo tariffario si intende continuare a perseguire il duplice obiettivo di:

- a) incentivare il comportamento efficiente dei distributori soggetti agli obblighi;
- b) consentire il contenimento dell’aumento degli oneri in capo ai clienti finali, tenendo conto dell’evoluzione del contesto.

3.2 In particolare, di seguito sono presentati i singoli orientamenti dell’Autorità relativi a due aspetti specifici introdotti dalla normativa (il valore massimo ammissibile del contributo e l’esigenza di tenere conto anche dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali) e la loro combinazione nella regola di determinazione del contributo.

La determinazione del valore massimo riconosciuto

3.3 La previsione della possibilità di definire un valore massimo del contributo tariffario era già stata introdotta dal decreto interministeriale 11 gennaio 2017. Al riguardo, l’Autorità aveva ritenuto che la definizione regolatoria di un valore massimo in termini assoluti costituisse un rilevante segnale di prezzo e rischiasse di configurarsi come un “valore obiettivo”, non previsto dalla normativa, che avrebbe rappresentato un’alterazione del corretto funzionamento del mercato. L’Autorità ha quindi inteso introdurre parametri che costituissero valori massimi non noti *ex ante* ovvero che fossero anch’essi in fase di formazione nel periodo in cui avvengono le transazioni di titoli.

3.4 Per questi motivi, con la deliberazione 435/2017/R/efr è stata prevista la definizione di un intervallo di prezzo - mediante il parametro α già ricordato nel precedente paragrafo 2.3 - entro cui considerare le transazioni valide per il calcolo del contributo, al fine di contribuire a contenere le oscillazioni del mercato.

**Box 1 – scambi di mercato relativi all’anno d’obbligo 2017
(giugno 2017 – maggio 2018)**

Pur in un contesto di prezzi caratterizzato da scarsità di offerta e forti rialzi di prezzo, nel periodo compreso tra giugno 2017 e gennaio 2018 tutti gli scambi di TEE avvenuti sul mercato in ciascuna sessione sono risultati essere compresi nell’intervallo definito dal parametro α cioè non ci sono stati scambi di TEE conclusi a prezzi maggiori o minori di più del 12% rispetto alla sessione precedente (a eccezione di una modica quantità in occasione di una delle sessioni di ottobre 2017, allorquando si è riscontrata una diminuzione dei prezzi in concomitanza con il rilascio di una quantità considerevole di TEE). A partire dal mese di febbraio 2018, invece, il *gap* percepito dagli operatori tra obiettivi e disponibilità di TEE è stato prevalente e le transazioni sono state maggiormente volatili, concludendosi anche fuori dall’intervallo di riferimento definito dal parametro α ; di conseguenza il prezzo di riferimento delle sessioni è risultato essere calcolato sulla base di una parte delle transazioni e quindi differire dal prezzo medio della sessione. In particolare nelle due sessioni di febbraio parte degli scambi sono avvenuti a prezzi corrispondenti a un incremento maggiore del 12% rispetto alla sessione precedente. Nelle successive sessioni, invece, le transazioni sono avvenute a prezzi corrispondenti a decrementi maggiori di tale soglia e nelle sessioni di aprile e maggio 2018 (così come nella successiva di giugno 2018, riferita al successivo anno d’obbligo), in particolare, tutti i TEE sono stati scambiati a prezzi inferiori di più del 12% rispetto al prezzo di riferimento delle sessioni precedenti, corrispondenti a un prezzo prossimo al contributo tariffario atteso.

- 3.5 Nel contesto attuale, l’introduzione del limite massimo del contributo tariffario erogabile a 250 €/TEE da parte del decreto interministeriale 10 maggio 2018 costituisce un’importante svolta nel meccanismo⁶, avente forti ripercussioni sulle disponibilità dei TEE agli scambi. Alla luce dell’introduzione di tale *cap* (e delle modifiche direttamente correlate a tale introduzione, di seguito presentate), l’Autorità ritiene che alcuni degli elementi che hanno finora caratterizzato la definizione del contributo tariffario non siano più necessari.
- 3.6 In particolare, per i motivi di cui sopra e anche in considerazione della possibilità di ottemperare ai propri obiettivi facendo ricorso ai TEE non derivanti da progetti emessi allo scopo dal GSE⁷, si ritiene possibile:
- espungere la definizione preventiva del contributo di riferimento e la

⁶ l’opportunità della fissazione di un *cap* e la correttezza della scelta in sé del suo valore sono motivate nella relazione illustrativa diffusa con il decreto interministeriale

⁷ si vedano al Capitolo 4 considerazioni dell’Autorità al riguardo.

correlazione del contributo definitivo con esso;

- modificare le regole di correlazione tra i segnali di prezzo provenienti dagli scambi di TEE e il contributo definitivo, prevedendo una rispondenza con il costo dei TEE sui mercati più diretta, superando l'attuale necessità dei coefficienti correttivi β , γ e k , anche in considerazione del fatto che si intende ora tenere conto degli scambi perfezionati a seguito di accordi bilaterali con le modalità adottate in esito al presente procedimento.

Entrambi gli aspetti di cui sopra erano stati introdotti al fine di mitigare l'effetto sul contributo erogato di forti variazioni dei prezzi di scambio, contenendo la volatilità dei prezzi di ciascuna sessione e le oscillazioni del mercato più estreme - che potrebbero essere non indicative dell'effettivo valore o della disponibilità dei titoli - e ottenere un effetto calmiera del mercato, pur senza introdurre vincoli all'operatività del mercato.

- Q1** *Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'opportunità di non prevedere più la correlazione tra il contributo definitivo e un contributo di riferimento, sinora reso noto contestualmente all'inizio dell'anno d'obbligo? E all'opportunità di non prevedere coefficienti atti a introdurre inerzia con cui i contributi tariffari tengono conto dei prezzi di scambio?*
- Q2** *Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alle modifiche correlate all'introduzione del cap al contributo erogato?*

La correlazione del contributo con gli scambi di TEE avvenuti sul mercato e avvenuti tramite bilaterali

3.7 In merito al disposto normativo per cui il contributo tariffario rifletta *“l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul mercato organizzato, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora inferiore a 250 euro”*, l'Autorità continua a ritenere che i prezzi degli scambi regolati tramite accordi bilaterali non siano realmente rappresentativi del valore dei titoli, in particolare quando sono associati ad attività collaterali nel settore dei servizi energetici, il cui prezzo è definito in esito a diverse valutazioni⁸. Tale peculiare formazione del prezzo dei bilaterali delinea, in generale, il rischio che l'eventuale utilizzo dei prezzi di tutte le contrattazioni bilaterali possa essere fuorviante: essi potrebbero essere opportunamente stabiliti al fine di influenzare la definizione il valore del contributo tariffario da riconoscere, aumentando in modo non

⁸ come più volte evidenziato, da ultimo nell'ambito del parere sullo schema di decreto interministeriale trasmesso dagli uffici del Ministero dello Sviluppo Economico di cui al provvedimento 265/2018/I/efr.

giustificato il costo complessivo del meccanismo, eventualità solo calmierata dall'introduzione del *cap* al contributo da parte della normativa. Nel corso della consultazione che ha avuto come esito gli attuali criteri di determinazione del contributo, l'Autorità aveva, tra l'altro, ipotizzato che gli scambi tramite bilaterali potessero essere valorizzati a un "prezzo di riferimento", correlato al contributo definitivo calcolato sulla base dei prezzi degli scambi di mercato, sterilizzando così gli effetti collaterali insiti. Anche alla luce delle osservazioni ricevute da parte degli operatori, ha quindi ritenuto maggiormente opportuno non tenere conto dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali, ma prevedere una correlazione tra il contributo di riferimento e le quantità di TEE oggetto di tali transazioni.

- 3.8 Peraltro, sia nel periodo giugno 2016 - maggio 2017 sia nel successivo periodo giugno 2017 - maggio 2018, gli scambi di TEE tramite bilaterali hanno costituito una percentuale del totale delle transazioni rilevante e in progressivo aumento. In particolare, gli scambi tramite bilaterali negli ultimi dodici mesi hanno costituito circa il 49% del totale degli scambi e, nel solo mese di maggio 2018, il 78%, anche per effetto dell'intercorsa riduzione delle sessioni di mercato. La media mensile dei prezzi delle transazioni mensili mostra inoltre che gli scambi tramite bilaterali avvengono sempre a prezzi inferiori rispetto al mercato e che l'ammontare di tali differenze di prezzo è piuttosto vario, essendo stato compreso, nell'arco dell'ultimo anno, tra pochissimi punti percentuali e il 44% circa⁹.
- 3.9 Alla luce del nuovo provvedimento, l'Autorità intende prevedere nella regola di determinazione del contributo tariffario accorgimenti atti a limitare effetti di eventuali prezzi di scambio avvenuti tramite bilaterali eccessivamente volatili o discostanti rispetto al prezzo di mercato (perché eccessivamente bassi o alti rispetto a esso). A tale fine, ritiene opportuno tenere conto dei prezzi di scambio avvenuti tramite bilaterali prendendo in considerazione solo gli scambi che:
- avvengono a prezzi inferiori al valore unitario di 250 €, come previsto dal decreto, e
 - non si discostano eccessivamente dalla media delle transazioni precedenti, mutuando quanto sinora previsto per i prezzi dei TEE sul mercato.
- 3.10 Ai fini della formazione del contributo, quindi, si intendono considerare le transazioni tramite bilaterali avvenute, in ciascun mese, a prezzi inferiori alla soglia sopra indicata e compresi in un intervallo percentualmente predefinito rispetto alla media delle transazioni tramite bilaterali del mese precedente, escludendo quindi gli scambi conclusi a prezzi maggiori o minori di tale soglia predefinita. Questo permette di sterilizzare gli accordi stipulati a prezzi "fuori mercato" e non pienamente correlati con la domanda e l'effettiva disponibilità

⁹ solo nel mese di marzo 2018, considerando tutti gli scambi avvenuti sul mercato e non solo quelli efficaci per la determinazione del prezzo di riferimento rilevante, la media dei prezzi degli scambi avvenuti tramite bilaterali è risultata leggermente superiore (di circa il 2%) alla corrispondente media di mercato.

complessiva di TEE, evitando pertanto di dare la possibilità agli operatori di influenzare il valore del contributo tariffario da riconoscere; calcolare la media di riferimento su base mensile è necessario, inoltre, al fine di poter confrontare più efficacemente l'andamento dei prezzi degli scambi tramite bilaterali con quelli contemporanei sul mercato¹⁰.

- 3.11 Si prevede pertanto la nuova definizione della grandezza “prezzo rilevante mensile dei bilaterali”, espressa in €TEE e definita come prezzo medio, ponderato per le relative quantità, dei soli scambi avvenuti tramite bilaterali in un mese solare e conclusi a un prezzo inferiore a 250 €TEE e non escluso dall'intervallo compreso tra il prodotto del prezzo rilevante mensile dei bilaterali del mese precedente e una variazione massima, in aumento o diminuzione, predefinita percentualmente. Tale variazione massima potrebbe essere compresa nell'intervallo tra il 12% (corrispondente al parametro α finora applicato alle transazioni di mercato) e il 20%. Un intervallo più ampio rispetto a quello sinora previsto per il mercato sarebbe giustificato al fine di tenere conto della naturale maggiore volatilità dei prezzi degli accordi bilaterali.
- 3.12 Nel caso tutti gli scambi tramite accordi bilaterali in un mese (n) avvenissero al di fuori dell'intervallo così definito, si prevede di adottare come prezzo rilevante mensile dei bilaterali per quel mese, il corrispondente prezzo del mese ($n - 1$), aumentato o diminuito del parametro percentuale scelto, rispettivamente in funzione del fatto che gli scambi siano avvenuti, nel mese (n), in maggiori quantità sopra o sotto tale soglia. Al fine di dare attuazione a tale disposizione, il GME calcola e rende disponibile sul proprio sito la media mensile degli scambi avvenuti tramite bilaterali a prezzi compresi nell'intervallo sopra definito nonché, come riferimento per il mese successivo, tale valore aumentato e diminuito del parametro percentuale predefinito.
- 3.13 Per la prima attuazione della definizione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali¹¹ si ritiene inoltre opportuno che esso sia pari al valore di 250 €TEE, corrispondente, oltre che al *cap* del contributo tariffario, al limite al di sopra del quale le transazioni avvenute tramite accordi non vengono prese in considerazione, come anticipato.
- 3.14 Infine, per effetto della disposizione relativa agli scambi tramite bilaterali che si intende adottare e in considerazione degli effetti sul mercato che si ritiene siano indotti dal *cap* del contributo tariffario, è venuta meno l'esigenza di prevedere specifiche disposizioni atte a limitare possibili aumenti indiscriminati dei prezzi di mercato. È quindi opinione dell'Autorità prevedere che, ai fini della determinazione del contributo tariffario, possano essere considerati tutti gli

¹⁰ si ritiene opportuno fare riferimento al solo mese precedente e non a periodi di tempo maggiori (ad esempio, anche al mese ancora precedente) per semplicità gestionale nella comunicazione agli operatori, da parte del GME, dei risultati degli scambi e delle soglie di riferimento.

¹¹ e nelle ipotesi di entrata in vigore delle modifiche oggetto della presente consultazione a valere sull'anno d'obbligo 2018 nella sua interezza, come presentato nel Capitolo 5.

scambi di mercato, rimuovendo la banda di tolleranza alle transazioni di mercato introdotta con il parametro α ¹².

Q3 *Si condivide l'opinione dell'Autorità di tenere conto, ai fini della determinazione del contributo erogato, solo delle transazioni avvenute, mensilmente, tramite accordi bilaterali all'interno di un intervallo di prezzo rispetto alla media rilevante del mese precedente, oltre che del disposto normativo? Quale tra i valori indicati per la definizione dell'intervallo di prezzo rilevante per gli scambi tramite bilaterali si ritiene maggiormente opportuna?*

Q4 *E in merito all'intendimento di tenere conto di tutte le transazioni di mercato?*

La determinazione del contributo tariffario

3.15 Come anticipato, tenendo conto delle considerazioni e dei criteri sopra esposti, si ritiene che la formula del contributo tariffario possa essere semplificata rispetto a quanto sinora previsto, in ragione delle limitazioni al mercato imposte dalla normativa e del fatto che non siano più necessari criteri finalizzati a introdurre inerzia nel rispondere ai prezzi di scambio e valori di riferimento noti *ex ante*.

3.16 In particolare, si ritiene opportuno che il contributo tariffario erogato a valle delle verifiche effettuate dal GSE dopo il 30 maggio di ciascun anno solare, a partire dall'anno d'obbligo 2018, sia definito pari alla media ponderata, per le rispettive quantità, de:

- i prezzi di scambio dei TEE avvenuti mensilmente sul mercato organizzato,
- i prezzi di scambio dei TEE rilevanti, cioè avvenuti tramite bilaterali a prezzi congruenti con gli intendimenti di cui ai precedenti paragrafi da 3.10 a 3.13.

Il periodo di tempo nel quale si intende prendere in considerazione gli scambi corrisponde ai dodici mesi solari precedenti alla determinazione del contributo ovvero alla conclusione dell'anno d'obbligo, anche in considerazione delle modifiche normative intervenute che rendono gli scenari di mercato relativi all'anno d'obbligo 2018 non adeguatamente confrontabili con il precedente periodo.

Si ritiene inoltre opportuno ponderare i prezzi rilevanti dei bilaterali mediante l'intera quantità di TEE scambiati tramite bilaterali (ovvero indipendentemente

¹² seppure il GME potrebbe continuare a pubblicare il prezzo di riferimento rilevante di sessione a fini indicativi, si ritiene che ciò non sia opportuno al fine di non generare confusione con l'intervallo di prezzo rilevante per i bilaterali ai sensi delle modifiche presentate nel precedente paragrafo 3.10.

dal prezzo a cui avviene lo scambio) al fine di tenere in conto più compiutamente di tali scambi, pur alla luce delle considerazioni esposte nei precedenti paragrafi.

- 3.17 Il contributo tariffario unitario definitivo, espresso in €tee, è pertanto calcolato a regime, per ciascun anno d'obbligo (t), secondo la seguente formula:

$$C_{DEFINITIVO}(t) = \frac{[Q_{MERCATO}(t) * P_{MERCATO}(t) + Q_{BLT}(t) * P_{RILEVANTE\ BLT}(t)]}{Q_{TOTALI}(t)}$$

dove:

$$Q_{TOTALI}(t) = Q_{MERCATO}(t) + Q_{BLT}(t);$$

$Q_{MERCATO}(t)$ è la quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo;

$P_{MERCATO}(t)$ è il valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €TEE, dei prezzi medi, ponderati per le relative quantità, dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo;

$Q_{BLT}(t)$ è la quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali nel periodo compreso tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo;

$P_{RILEVANTE\ BLT}(t)$ è il valore medio ponderato per le relative quantità, espresso in €TEE, della grandezza "prezzo rilevante mensile dei bilaterali" di cui al paragrafo 3.10 e seguenti per ciascun mese compreso nel periodo tra giugno dell'anno solare (t) e maggio dell'anno solare successivo.

- 3.18 Secondo quanto previsto dal decreto, inoltre, il contributo calcolato con la regola dei precedenti paragrafi deve essere confrontato con il *cap* pari a 250 €TEE. Nel caso esso sia superiore a tale valore, esso viene direttamente definito - ed erogato con le medesime modalità sinora adottate - pari a 250 €TEE *ex lege*.

Q5 *Si condivide la formula indicata per la definizione del contributo tariffario da erogarsi a valere sui TEE utilizzati dai distributori per adempiere ai propri obblighi?*

Il contributo tariffario da erogarsi in acconto in occasione della sessione del 30 novembre

- 3.19 Come ricordato, il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 ha introdotto la possibilità per i distributori soggetti agli obblighi di richiedere un acconto sui contributi loro spettanti trasmettendo i corrispondenti certificati bianchi posseduti entro il 30 novembre di ciascun anno, fermo restando la scadenza dell'anno

d'obbligo, fissata al 31 maggio dell'anno successivo, e la copertura dei costi per ciascuna delle due sessioni. L'Autorità ha disposto, con la deliberazione 435/2017/R/efr, l'erogazione ai distributori che sfruttano tale possibilità del contributo tariffario unitario definito per l'anno precedente.

- 3.20 Al fine di neutralizzare il rischio che siano necessari conguagli negativi¹³ sono state previste - agli articoli 5, commi 1 e 2, della deliberazione 435/2017/R/efr - specifiche limitazioni alle quantità di TEE che possono essere oggetto di annullamento in acconto ancorché diversificate per tipologia di distributore.
- 3.21 Si rende ora necessario valutare sia l'adeguatezza delle regole vigenti alla luce del nuovo disposto normativo (e in particolare del *cap* del contributo e della possibilità di utilizzo dei TEE non derivanti da progetti) sia l'opportunità di prevedere un transitorio a valere per l'anno d'obbligo 2018.
- 3.22 Per quanto riguarda l'anno d'obbligo 2018, in particolare, è da evitare la possibilità che a favore dei distributori che utilizzeranno la sessione del 30 novembre 2018 sia erogato il contributo tariffario definito per l'anno 2017¹⁴ - che è risultato pari a 311,45 €TEE e quindi sicuramente superiore rispetto al contributo del 2018 (al quale sarà applicato il *cap* di 250 €TEE) - dal momento che ciò comporterebbe un ingiustificato esborso per i clienti finali, seppur compensato mesi dopo, nonché un incremento del rischio di necessità di recupero della liquidità erogata a conguaglio.
- 3.23 In considerazione di quanto sopra, l'Autorità ritiene opportuno, al fine di evitare ulteriormente di dover effettuare un conguaglio che implichi una restituzione a valere sui distributori alla conclusione delle verifiche al termine dell'anno d'obbligo, definire che il contributo in acconto sia pari al contributo massimo, decurtato di una percentuale fissa. Ciò in considerazione della minore volatilità dei mercati prevista per i prossimi anni nonché della nuova possibilità che alle somme erogate siano detratti gli ammontari previsti per l'emissione di TEE non derivanti da progetti¹⁵.

In particolare, ritiene, al fine di garantire un ristoro parziale delle spese sostenute dai distributori riducendo i rischi sopra evidenziati, che la percentuale di decurtazione possa essere pari al 30% ovvero che il contributo unitario erogato in acconto sia pari a 175 €TEE.

- 3.24 Per quanto riguarda la quantità di TEE che ciascun distributore può annullare in acconto entro il 30 novembre di ciascun anno, si ritiene opportuno - in

¹³ ciò potrebbe avvenire nel caso di annullamento a novembre di una quantità ingente del proprio obiettivo con erogazione contestuale di un contributo molto maggiore di quello definitivo del maggio successivo, così da non avere la possibilità di recuperare la somma eccessivamente erogata in acconto all'atto dell'erogazione del contributo definitivo.

¹⁴ oggetto della determinazione del Direttore Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia 22 giugno 2018, DMRT/efc/4/2018, ai sensi della deliberazione 435/2017/R/efr.

¹⁵ si veda al riguardo il successivo paragrafo 4.2.

considerazione della possibilità per essi di completare i propri obiettivi nel biennio successivo (e non più nel solo anno successivo, come sopra richiamato) - prevedere che le quantità massime percentuali già previste dalla deliberazione 435/2017/R/efr¹⁶ siano a valere sui soli obiettivi annuali che devono essere ottemperati (parzialmente o completamente) entro il successivo mese di maggio per non incorrere in sanzioni, e non sulle quantità “non in scadenza”. A titolo di esempio, per l’anno d’obbligo 2018, la sessione del 30 novembre 2018 sarebbe quindi dedicata agli obiettivi del medesimo anno 2018 e del residuo per l’anno 2016 e non sarebbe invece disponibile per gli annullamenti a valere sull’anno d’obbligo 2017, la cui scadenza invece è fissata al 31 maggio 2020, per effetto del decreto interministeriale in parola.

***Q6** Si condividono gli intendimenti dell’Autorità in merito alla possibilità di anticipare gli adempimenti degli anni d’obbligo in occasione della finestra del 30 novembre? Si condivide la scelta di definire una tantum il contributo da erogarsi in acconto, come proposto nel documento?*

¹⁶ differenziate a seconda che siano applicate all’obiettivo dell’anno in corso o a residui di anni precedenti.

4 CONSIDERAZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEI TEE NON DERIVANTI DA PROGETTI

- 4.1 Il decreto interministeriale 10 maggio 2018, come anticipato, ha introdotto un'ulteriore importante novità consistente nella possibilità di ottemperare ai propri obiettivi anche facendo ricorso a TEE non derivanti da progetti, emessi allo scopo dal GSE a un valore unitario pari alla differenza tra 260 € e il contributo dell'anno corrente e non maggiore di 15 € (ovvero un valore compreso tra 10 e 15 €).
- 4.2 In particolare, l'articolo 1, comma i)¹⁷, del decreto ha aggiornato il decreto interministeriale 11 gennaio 2017 introducendo l'articolo 14-bis secondo cui, all'approssimarsi del termine di ciascun anno d'obbligo:
- ciascun distributore, nel caso detenga sul proprio conto almeno il 30% dei TEE necessari al raggiungimento dell'obbligo minimo per l'anno corrente (equivalente, quindi, al 18% dell'obiettivo dell'anno corrente), può richiedere l'emissione di TEE non derivanti da progetti in quantità massima pari al completamento di tale obbligo minimo;
 - l'ammontare economico corrispondente ai TEE non derivanti da progetti emessi a favore di ciascun distributore viene direttamente computato attraverso una detrazione dal contributo tariffario complessivo cui ha diritto il distributore medesimo per l'anno d'obbligo in cui richiede l'emissione dei suddetti titoli;
 - i TEE non derivanti da progetti sono utilizzabili da ciascun distributore esclusivamente per il raggiungimento del proprio obiettivo dell'anno d'obbligo in cui sono emessi;
 - il contributo tariffario non è erogato per la porzione di obiettivo ottemperata per mezzo dei TEE non derivanti da progetti ma solo per l'obiettivo raggiunto con i TEE emessi a seguito dell'ottenimento di effettivi risparmi energetici (di seguito: TEE corrispondenti a risparmi energetici).
- 4.3 Per quanto riguarda la possibilità che ciascun distributore riscatti negli anni successivi l'ammontare economico corrispondente ai TEE non derivanti da progetti detratto dal contributo riconosciuto nell'anno d'obbligo in cui essi sono stati emessi, il medesimo articolo 14-bis prevede che:
- tale possibilità sia subordinata al fatto che il medesimo distributore detenga, a meno dei TEE corrispondenti a risparmi energetici oggetto del riscatto, una quantità di TEE corrispondenti a risparmi energetici sufficiente ad adempiere

¹⁷ modificato in modo rilevante rispetto alla versione oggetto del parere dell'Autorità di cui al provvedimento 265/2018/I/efr, al fine di recepire molte delle osservazioni fornite, e, in particolare, non prevedendo il versamento del corrispettivo di 260 € per ogni TEE non derivante da progetti inizialmente prospettato che avrebbe gravato sui clienti finali.

l'obbligo minimo per l'anno in corso;

- il riscatto possa riguardare tutta o parte l'ammontare economico corrispondente ai TEE non derivanti da progetti emessi, intendendo con ciò che sia possibile riscattare le somme impegnate per tutti o per parte di tali TEE, con priorità per quelli di anzianità maggiore, e comunque entro la scadenza dell'anno d'obbligo 2020;
- la restituzione dell'ammontare economico corrisposto per l'acquisizione di TEE non derivanti da progetti sia effettuata tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario complessivo previsto per l'anno d'obbligo nel quale il distributore ottiene tale restituzione;
- sia comunque possibile utilizzare per gli obblighi correnti i TEE corrispondenti a risparmi energetici "utilizzati" per il riscatto, per i quali, quindi, è prevista l'erogazione del contributo tariffario dell'anno.

4.4 L'utilizzo degli eventuali TEE corrispondenti a risparmi energetici disponibili ai fini del riscatto quindi è "a costo zero" per i distributori, dal momento che i TEE utilizzati a tal fine sono disponibili anche al fine del raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico. La possibilità di recuperare le somme detratte in occasione dell'utilizzo dei TEE non derivanti da progetti esula quindi da scelte strategiche da parte del distributore e dipende dall'effettiva disponibilità di TEE corrispondenti a risparmi energetici in quantità eccedenti l'obbligo minimo per l'anno corrente, indipendentemente dal fatto che tale disponibilità sia sufficiente per il proprio obiettivo aggiornato.

4.5 Il nuovo articolo 14-bis prevede altresì al riguardo che il GSE:

- *"pubblici, previa approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico un'apposita guida operativa"*, a cui si rimanda;
- *"sottoponga all'approvazione dell'Autorità [...] le modalità per l'attuazione delle disposizioni"* inerenti la trattenuta dei costi per l'emissione dei TEE non derivanti da progetti e la loro restituzione.

4.6 La responsabilità di definire gli aspetti non completamente risolti dal decreto in parola è quindi affidata al GSE mediante gli strumenti di cui al precedente paragrafo. Nelle more pertanto della pubblicazione della guida operativa e della definizione delle modalità attuative¹⁸, si ritiene opportuno sottolineare che, in generale, la finalità di esse deve essere la minimizzazione degli oneri sui clienti finali. Peraltro non pare esserci possibilità, per i distributori, di arbitraggio al fine di massimizzare i profitti (e quindi aumentare i costi sostenuti dai clienti finali) in considerazione del fatto che a valere sui TEE non derivanti da progetti non è erogato il contributo tariffario e del *cap* al contributo medesimo; la possibilità di ricorrere ai TEE non derivanti da progetti non aumenta il costo del meccanismo e

¹⁸ queste ultime soggette ad approvazione da parte dell'Autorità.

si configura quindi come un'ulteriore flessibilità, nel caso di discrepanza tra obiettivi ed effettiva liquidità.

***Q7** Si ritiene l'Autorità abbia compiutamente inquadrato il meccanismo dei TEE non derivanti da progetti? Si ritiene opportuno segnalare ulteriori aspetti rilevanti, anche al fine della successiva approvazione delle modalità attuative predisposte dal GSE?*

5 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ IN MERITO A ULTERIORI ASPETTI DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO E ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE MODIFICHE

Ulteriori aspetti di competenza dell'Autorità

- 5.1 Per quanto riguarda ulteriori aspetti di competenza dell'Autorità, si ritiene opportuno rivedere gli attuali obblighi di registrazione dei contratti e delle transazioni bilaterali previsti dalla deliberazione 28 dicembre 2007, 345/07, nell'ottica di semplificare gli adempimenti in capo agli operatori.
- 5.2 Con tale deliberazione è stato previsto che ciascun distributore soggetto agli obblighi trasmetta all'Autorità informazioni di sintesi¹⁹ sul contenuto di ogni contratto bilaterale da esso stesso concluso ai fini del conseguimento dei propri obiettivi di risparmio energetico; allo scopo il GME ha predisposto, e aggiornato successivamente, il "Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi)" (di seguito: Regolamento per la registrazione dei bilaterali), approvato dall'Autorità con la deliberazione 14 aprile 2008, EEN 5/08.
- 5.3 Fermo restando le considerazioni in merito agli scambi di TEE avvenuti tramite bilaterali riportate nel presente documento, si ritiene che la raccolta delle informazioni come previste dall'attuale Regolamento per la registrazione dei bilaterali non sia più necessaria, dal momento che le medesime informazioni sono già registrate dal GME e, come tali, oggetto di osservazione. L'obbligo di registrazione dei contratti e delle transazioni bilaterali era stato infatti adottato dall'Autorità nei primissimi anni di funzionamento del meccanismo prevedendo che le informazioni raccolte, in forma aggregata, fossero utilizzate in un contesto profondamente differente da quello attuale, per quanto riguarda i volumi e le tipologie di soggetti operanti nonché le strategie finanziarie adottate, al fine di rendere trasparenti i segnali di prezzo provenienti dalla contrattazione bilaterale e di valutare eventuali correlazioni tra i prezzi di mercato e quelli definiti tramite accordi. Entrambe tali finalità sono venute progressivamente meno in ragione della condivisione dei risultati degli scambi da parte del GME, anche poiché essi, nel frattempo, sono stati direttamente utilizzati per la definizione del contributo erogato nonché dell'avvenuta evoluzione del mercato dei servizi energetici, ormai composto da molti più operatori con diverse specializzazioni²⁰. Non si ritiene peraltro opportuno richiedere ulteriori informazioni di carattere sensibile agli operatori al fine di esplicitare le motivazioni alla base della formazione dei prezzi tra le parti.
- 5.4 Si ritiene pertanto opportuno espungere l'attuale obbligo di registrazione dei bilaterali, semplificando così gli oneri a carico dei distributori. Tale

¹⁹ acquirente, cedente e prezzo di scambio pattuito.

²⁰ proprio quest'ultimo aspetto contribuisce alla formazione dei prezzi degli scambi tramite bilaterali, rendendo questi ultimi meno indicativi di per sé, come anticipato.

alleggerimento degli adempimenti non modificherebbe, per quanto sopra, la quantità di informazioni disponibili agli attori che hanno il compito *ex lege* di valutare comportamenti non corrispondente ai principi di trasparenza e neutralità.

- 5.5 Per quanto riguarda il criterio di competenza, introdotto in luogo del criterio di cassa²¹, anticipata al paragrafo 2.3, l’Autorità ritiene che le modifiche già introdotte o in via di definizione²² abbiano profonda influenza sull’andamento dei mercati e sulla disponibilità di TEE e rendano decisamente meno volatile la domanda di TEE. Per questi motivi e riservandosi di valutare l’effetto delle modifiche sulle transazioni, si ritiene opportuno dilazionare ulteriormente rispetto a quanto previsto l’entrata in vigore, a valere sui TEE utilizzati dai distributori per soddisfare le quote residue dei propri obblighi a valere sugli anni precedenti.
- 5.6 È opinione dell’Autorità, pertanto, prevedere che il primo anno d’obbligo in occasione del quale si inizi ad applicare il criterio di competenza (ovvero sia erogato, a valere su parte dell’obiettivo raggiunto, il contributo del corrispondente anno d’obbligo) sia il 2019 anziché il 2018 come attualmente previsto. Inoltre, è opportuno che il parametro adimensionale σ di cui all’articolo 6.1bis della deliberazione 435/2017/R/efr, finalizzato all’applicazione graduale del criterio di competenza a valere sui TEE annullati per i residui degli obblighi, sia ridefinito al fine di ottenerne progressivamente la completa applicazione dopo tre anni cioè con riferimento a partire dall’anno d’obbligo 2022, nell’ipotesi di definizione di obblighi anche per gli anni successivi al 2020.
- 5.7 Infine si ritiene di rimandare a ulteriore provvedimento l’aggiornamento della disciplina sanzionatoria intestata all’Autorità - con particolare riferimento alle regole di quantificazione delle sanzioni attualmente oggetto della deliberazione 4 dicembre 2014, 593/2014/S/efr - al fine di tenere adeguatamente conto della determinazione degli obiettivi per gli anni d’obbligo successivi al 2016 e alla luce delle modifiche apportate al meccanismo da ultimo dal decreto interministeriale 10 maggio 2018.

Entrata in vigore delle modifiche proposte

- 5.8 L’Autorità intende prevedere che le modifiche risultanti dagli esiti della presente consultazione siano vigenti a partire dall’anno d’obbligo 2018 nella sua interezza. Ciò in particolare ritenendo che, in considerazione della data di entrata in vigore del decreto interministeriale 10 maggio 2018 e dei tempi necessari alla presente consultazione che si intendono limitare il più possibile al fine di dare la massima certezza agli operatori, sia opportuno che le modifiche relative al trattamento degli scambi di TEE e al loro utilizzo nella formula di determinazione del

²¹ prevista per il 25% del peso già a partire dall’anno d’obbligo 2018.

²² ivi comprese le modifiche normative che impattano sui progetti che possono generare TEE e sulle modalità per ottenerli.

contributo tariffario (oggetto dei paragrafi da 3.7 a 3.18) siano operative per tutti gli scambi (sul mercato o avvenuti tramite bilaterali) relativi all'anno d'obbligo 2018. Si ritiene infatti che il *cap* al contributo tariffario introdotto costituisca, come già argomentato, un rilevante segnale di prezzo che modifichi fortemente la propensione e le aspettative degli operatori, sia alla vendita che all'acquisto, rispetto al passato e che quindi sia opportuno che tutti gli scambi dell'anno d'obbligo 2018 siano gestiti uniformemente.

- 5.9 La definizione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali per la prima attuazione di cui al precedente paragrafo 3.13 è peraltro finalizzata a consentire un'attuazione il più possibile tempestiva delle modifiche introdotte dalla normativa, evitando modifiche delle regole attuative nel corso dell'anno d'obbligo. Per questo motivo, si prevede di tenere conto dei soli scambi tramite bilaterali conclusi a un prezzo non escluso dall'intervallo definito ai sensi del paragrafo 3.10 e inferiori a 250 €/TEE già a partire dal mese di giugno 2018, così come di tutti gli scambi avvenuti sul mercato.

Q8 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'obbligo di registrazione dei contratti bilaterali con la previsione di abrogazione della deliberazione 345/07 e all'ulteriore dilazione dell'applicazione del criterio di competenza?

Q9 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito all'entrata in vigore delle modifiche proposte? In particolare, si riterrebbe invece più opportuno dilazionare alla data di entrata in vigore del decreto la previsione di non considerare nella formula di determinazione del prezzo rilevante mensile dei bilaterali gli scambi avvenuti a prezzi non inferiori al valore di 250 €/TEE?